

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 5 del 24-07-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018

Nell' anno *duemiladiciotto* mese di *Luglio* il giorno *ventiquattro* con inizio alle ore 19:10 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria di prima convocazione.**

Presiede Dr. che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CARANCI CARLA	PRESIDENTE	Presente
2	BUCCINO EMILIO	CONSIGLIERE	Presente
3	MEZZANOTTE FELICETTA	CONSIGLIERE	Presente
4	NAPOLETANO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
5	MARCELLO THOMAS	CONSIGLIERE	Presente
6	ROMANO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
7	TOFINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
8	DONIA MARIO	CONSIGLIERE	Presente
9	IANIRO MARINO	CONSIGLIERE	Assente
10	ZULLO YURI	CONSIGLIERE	Assente
11	CASALE DAVIDE	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del presente verbale.

L CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

Visto il D.L. n. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, che all'articolo 3, comma 1, lettera d), ha disposto l'introduzione dell'articolo 147-quinquies al D.lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Responsabile del Servizio finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari,

attraverso la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo altresì che tale controllo sia esteso anche alla valutazione degli effetti che si determinano nel bilancio finanziario dell'ente locale, in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni; occorre pertanto entro il 31 luglio procedere ad attuare un'attenta verifica sull'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio di previsione, al fine di valutare e verificare l'andamento della gestione:

- entrate e spese riguardanti la parte corrente del bilancio di previsione;
- entrate e spese riguardanti la parte capitale del bilancio di previsione;
- tutta la gestione dei residui;

Dato atto che le entrate e le spese devono risultare in linea con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e va controllato che la gestione non presenti, né preveda, situazioni di squilibrio;

Dato atto, inoltre, che i fattori che devono essere analizzati per la verifica degli equilibri di bilancio sono i seguenti:

- Rispetto del principio del pareggio finanziario;
- Equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi);
- Congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità iscritto a bilancio;
- Equilibri di cassa;
- Equilibri della gestione dei residui;
- Congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato a rendiconto;
- Rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Andamento della gestione degli organismi gestionali esterni;

È necessario che l'ente Locale, alla luce delle previsioni del bilancio di previsione, verifichi l'andamento della gestione già effettuata sino a oggi, raffrontando le previsioni con gli accertamenti e gli impegni già assunti a Bilancio, e gli accertamenti e impegni che la gestione, già attuata, consente di prevedere in riferimento alla restante parte dell'esercizio finanziario.

Visto l'articolo 175, comma 8, del D.lgs. 267/2000, per il quale: "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Dato atto che:

-con la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione gli enti verificano tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare altresì il permanere degli equilibri di bilancio; l'assestamento di bilancio, secondo il principio contabile applicato n. 1, rappresenta uno degli strumenti della programmazione degli enti locali; si tratta, pertanto, di una variazione particolare, di carattere generale, strettamente connessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio; proprio per la sua peculiarità, si ritiene che tale variazione rientri nella competenza esclusiva del Consiglio comunale, il quale deve adottarla entro il 31 luglio; anche se, a differenza di quanto accade invece per la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193 Dlgs n. 267/2000), il mancato rispetto del termine non ha conseguenze negative sul Consiglio comunale;

-trattandosi di una variazione di bilancio di competenza consiliare, la stessa richiede il parere preventivo dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), p. 2, del Dlgs n. 267/2000;

-nel corso della variazione di assestamento, l'Ente deve anche riscontrare la congruità dell'accantonamento al fondo di riserva ed al fondo di cassa, quest'ultimo strumento di flessibilità gestionale che diventa spesso strategico nella seconda parte dell'esercizio, laddove si debba provvedere con urgenza al pagamento di spese pur in assenza di capienza del relativo stanziamento di cassa;

-in sede di assestamento di bilancio (e di verifica degli equilibri) l'ente deve anche:

- provvedere alla verifica delle coperture delle spese di investimento, al fine di accertarne l'effettiva realizzazione, adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10 del principio contabile applicato n. 2);

Dato atto, inoltre, di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3.11);

Considerato che:

- va rammentato, inoltre, che l'assestamento di bilancio non è contestuale allo stato di attuazione dei programmi, come richiedeva in origine il principio contabile applicato n. 1, poiché la verifica dei programmi accompagna oggi la presentazione del Documento unico di programmazione (Dup) al Consiglio comunale, rappresentando peraltro il presupposto necessario per la corretta impostazione della programmazione strategica e soprattutto operativa contenuta nel Dup del successivo triennio, oltre che strumento di reportistica del controllo strategico previsto dall'articolo 147-ter del Dlgs n. 267/2000;

- la variazione di assestamento comporta inoltre la necessità di valutare la compatibilità delle modifiche apportate al bilancio con l'obiettivo del conseguimento del pareggio di bilancio, di cui all'articolo 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/2016;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra indicate adottare un unico atto deliberativo;

Premesso che:

-con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 05 del 30/03/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, esecutivo ai sensi di legge;

-con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 08 del 18.05.2018 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2017;

Dato Atto che la gestione di competenza e' in equilibrio per cui non e' necessario alcuna operazione di riequilibrio della stessa;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge. Idem per il fondo di riserva di cassa;

Ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale e accantonato nel risultato di amministrazione;

Evidenziata che la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

Dato atto che questa Amministrazione, insediata solo lo scorso mese di giugno, sta avviando una verifica per l'accertamento dell'esistenza e della fondatezza di eventuali situazioni debitorie e/o di eventuali crediti del Comune da riscuotere;

Visti, inoltre:

-il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014;

-il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito, altresì, il parere favorevole del Revisore dei conti;

Esperita la seguente votazione palese, per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente: presenti n. 8 , voti favorevoli n. 8 ;

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di dare Atto che

-lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;

- rimane, al momento, assicurato l'equilibrio economico ed il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, nonché il rispetto del vincolo di finanza pubblica;

- il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa risultano adeguati alle necessità dell'Ente;

Di dare atto, inoltre:

-che la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio; l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

-di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3.11);

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esperita la seguente votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente: presenti n.8, voti favorevoli n. 8;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 art 49

F. TO IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Prov. di Isernia



Verbale nr. 5 /2018	Parere sulla salvaguardia equilibri di bilancio 2018
del 23/07/2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Luglio, il Revisore Unico del Comune di Castelpizzuto (IS), Dott.ssa Lucia Petrocelli nominato con atto consiliare del 29.06.2016

RICHIAMATO

- l'art. 239 del D.Lgs n.267/2000 il quale prevede:
 - *al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;*
 - *al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori."*
- l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui"*
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *"lo schema di delibera di assestamento*

del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

- l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

VISTI

- la proposta di deliberazione sottoposte all'organo di revisione relative alla sola salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2018;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 05 del 30/03/2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESAMINATA

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Art. 193 comma 2, TUEL - Salvaguardia degli equilibri di bilancio" in cui viene dato atto che:

- la gestione degli incassi e pagamenti è stata finalizzata a garantire un'adeguata liquidità volta a evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il fondo di riserva e il fondo di cassa, sono ritenuti sufficienti in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge
- la gestione di competenza è in equilibrio
- è stata riscontrata la congruità dell'attuale stanziamento del FCDE
- non risultano debiti fuori bilancio
- non risultano variazioni di Bilancio
- la nuova amministrazione, insediata nel mese di Giugno, sta avviando una verifica delle situazioni debitorie/creditorie dell'Ente

RILEVATO CHE :

- permangono gli equilibri generali di bilancio
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;

- il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- non sono apportare variazioni al bilancio di previsione esercizio 2018

TENUTO CONTO


- *dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 del d.lgs. 267/2000*

ESPRIME

- parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Campobasso, 23/07/2018

L'organo di revisione


Dr. Licio Petroselli
Commercista, Revisore Legale
e per Enti Locali

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-07-2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 24-07-2018 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 03 SET. 2018
nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 03 SET. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 03 SET. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA QUARANTA